

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Novara, li 29 marzo 2004

TRA

ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SEDE DI NOVARA 31 MAR. 2004 AREA AZIENDE

Il Consorzio C.A.V.TO.MI.

E

Le Segreterie nazionali, regionali e provinciali del Piemonte di FeNEAL/UII, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL

PREMESSO

1. che le parti come sopra definite sono firmatarie dell'Accordo Quadro del 13 marzo 2002;
2. che le parti a fronte di un'opera realizzata in ambito interregionale, che prevede l'insediamento di numerosi cantieri, hanno convenuto sull'opportunità di applicare lo stesso trattamento economico normativo a tutti i lavoratori, in ragione dell'unicità del soggetto imprenditoriale (C.A.V.TO.MI.);
3. che i lavori C.A.V.TO.MI. hanno per oggetto la realizzazione di un'opera predefinita con termini temporali già predeterminati ed in ragione di ciò le parti hanno convenuto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, un'organizzazione del lavoro che prevede un orario a turni avvicinati a ciclo continuo, sette giorni su sette, con tre o quattro squadre;
4. che le parti hanno convenuto sulla necessità di attivare gli strumenti necessari che possano favorire l'adeguata partecipazione delle risorse umane;
5. che, al punto 8.2 del suddetto Accordo Quadro è stato previsto un sistema di trasporto collettivo dei lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera, provenienti da altre regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con i vettori;
6. che in data 5 novembre 2002 è stato sottoscritto altro accordo con il quale è stato recepito quanto concordato con il ricordato Accordo Quadro in materia di trasporto collettivo in regime di convenzione, per lo spostamento di categorie di dipendenti dal luogo di abitazione o da appositi centri di raccolta alla sede di lavoro e viceversa;
7. che, in forza del successivo accordo del 17 dicembre 2003, sono state positivamente risolte le contestazioni mosse dagli organi ispettivi degli istituti previdenziali e assicurativi in ordine a taluni aspetti del sistema stesso;
8. che le OO.SS. hanno sollecitato al Consorzio un incontro per esaminare alcune problematiche insorte in materia di sicurezza sul lavoro e di sub appalto;
9. che, nel corso dell'odierno incontro, il rappresentante del Consorzio ha fornito compiuta informazione alle OO.SS. in ordine alla problematiche suddette;
10. che sulla base di tali chiarimenti e nello spirito di reciproca trasparenza e collaborazione che ha, sinora, improntato le relazioni sindacali intercorse tra le parti, le medesime hanno raggiunto il seguente

ACCORDO

da valere per tutti gli operai turnisti assunti dal Consorzio C.A.V.TO.MI. per la realizzazione della Tratta Ferroviaria ad Alta Capacità/Velocità Torino - Milano e non residenti nella Regione Piemonte.

Art. 1) SISTEMA DEI VIAGGI

Tale sistema assorbe e sostituisce eventuali trattamenti in atto individuali e/o collettivi nonché quanto eventualmente previsto dal C.C.N.L. e dai C.C.P.L. edili applicabili, in materia di viaggi, diarie giornaliere e indennità di trasporto ferme restando le previsioni di cui ai punti 4.1 ultimo comma e 4.2 dell'accordo 5.11.2002, ed è così regolato:

1. Il Consorzio C.A.V.TO.MI. ha stipulato adeguate convenzioni di trasporto con i vettori esercenti pubblico servizio di trasporto ferroviario, aereo e su strada;
2. Il Consorzio C.A.V.TO.MI. provvede alla totale gestione del rapporto con i vettori in materia di richiesta e di materiale ricezione dei titoli di viaggio per i dipendenti aventi diritto e, pertanto, il dipendente risulta estraneo al rapporto con il vettore;
3. Il Consorzio C.A.V.TO.MI. provvede alla materiale consegna al lavoratore del biglietto di viaggio andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di residenza in treno 2° classe oppure in aereo, con data fissa e volo confermato, per i soli lavoratori residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, fino a un massimo di 18 viaggi per anno.
4. Il dipendente provvede alla materiale riconsegna del titolo di viaggio con le vidimazioni della obliteratrice. In caso di viaggi aerei il lavoratore deve restituire il tagliando della carta d'imbarco.
5. Eventuali rinunce ai titoli di viaggio non danno luogo, in nessun caso, ad alcuna forma di indennizzo.
6. Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, di cui al presente accordo, non comportano l'assoggettamento dell'importo del costo sostenuto dal Consorzio a ritenuta fiscale e previdenziale in applicazione di quanto previsto alla lettera D dell'Art. 48 del T.U.I.R. come interpretato dalla circolare Ministero delle Finanze N.326/e del 23 dicembre 1997, e della conseguente esenzione contributiva introdotta dalla armonizzazione delle basi imponibili ex. D. Lgs. 2 settembre 1987 N.314.

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altra pregressa o diversa pattuizione in materia di titoli di viaggio alle maestranze.

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely representing the signatories of the agreement. There are approximately five distinct signatures of varying lengths and styles.

Art. 2) FORMAZIONE E SICUREZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia di un sistema di gestione integrata salute - sicurezza si realizza con il pieno coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati per garantire il rispetto integrale della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lvo 626/94 e 494/96, Direttiva Cantieri e successive modifiche e integrazioni).

Le parti hanno, quindi, concordato sulla opportunità di rafforzare il presidio informativo/formativo già in atto con ulteriori azioni di sensibilizzazione e formazione da destinare alle figure di assistenti ai lavori e capi cantiere. Tali azioni saranno dal Consorzio, unitamente alle rappresentanze territoriali delle OO.SS., definite e poste in essere per il tramite delle strutture paritetiche di settore, entro il 30 aprile c.a..

Art. 3) MONITORAGGIO SUBAPPALTI

Le Parti, anche in considerazione di quanto evidenziato e previsto nell'Avviso Comune, sottoscritto anche dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, in data 16 dicembre 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, convengono sull'opportunità di porre in essere ogni possibile intervento volto ad evitare fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Le parti riconfermano il loro impegno, così come indicato nell'accordo quadro 13 marzo 2002, a sviluppare ogni azione per contrastare il lavoro irregolare, fino alla rescissione del contratto in caso di gravi e palesi violazioni di Leggi e Contratti.

A tale riguardo, le parti concordano sulla necessità di estendere ai Tronchi di Santhià e Novara il sistema di verifiche congiunte già in atto presso il Tronco 1 così come previsto dall'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2003 presso il Cantiere di Chivasso.

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Consorzio and various OO.SS. representatives.

ISTITUTO NAZIONALE INFORT
SEDE DI NOVARA
31 MAR. 2004
AREA AZIENDE